

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3814

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**DI LISA, CICCARDINI, MATTARELLI, MERLI, BARDOTTI,
BUFFONE**

Presentata il 24 novembre 1971

Agevolazioni per il conseguimento di titoli professionali da parte del personale delle capitanerie di porto, dell'Arma dei carabinieri, dei Corpi delle guardie di finanza e di pubblica sicurezza e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il regolamento di esecuzione del Codice della navigazione (navigazione marittima) approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, prevede, nella parte che disciplina il conseguimento dei titoli professionali marittimi (titolo IV — Capo IV e V), alcune facilitazioni in favore dei provenienti dal servizio nella marina militare.

In considerazione della notevole esperienza professionale acquisita durante la prestazione del servizio militare viene cioè riconosciuto ad alcune categorie del personale della marina militare, nel concorso di determinate condizioni, il diritto a conseguire, dopo il congedamento, alcuni titoli professionali marittimi con o senza superamento di appositi esami.

La presente legge, tenendo conto dei notevoli sviluppi dell'attività nautica in atto svolta da altri corpi militari (Capitanerie di Porto — Carabinieri — Guardia di finanza e di pubblica sicurezza) e dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, è intesa a istituire analoghe

agevolazioni in favore di coloro che cessano dalla prestazione del servizio nei Corpi medesimi.

In sostanza si tratta di un provvedimento ispirato a criteri di equità, mirante a colmare una lacuna in atto esistente nella legislazione concernente i titoli professionali marittimi.

Ovviamente sono previsti riconoscimenti limitati rispetto a quelli già praticati in favore dei provenienti dalla marina militare, e cioè nella considerazione che i corpi interessati impiegano, per le proprie esigenze, soltanto mezzi di limitato tonnellaggio.

È ancora da aggiungere che la possibilità di impiegare nella marina mercantile personale che durante la prestazione del servizio nei rispettivi corpi ha già acquisito una notevole esperienza professionale risulterebbe di particolare efficacia al fine di alleviare la situazione di estremo disagio nella quale si dibatte da anni l'armamento nazionale a causa della sempre più accentuata carenza di marittimi provvisti di titoli professionali.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

I provenienti dal Corpo delle capitanerie di porto, dal Corpo equipaggi militari marittimi - Categoria nocchieri di porto, dall'Arma dei carabinieri e dai Corpi delle guardie di finanza e delle guardie di pubblica sicurezza possono, entro cinque anni dalla cessazione del servizio e previa immatricolazione tra la gente di mare, conseguire i sottoelencati titoli professionali marittimi previsti dagli articoli 253, 253-bis, 254, 254-bis, 256, 259, 270, 270-bis, 271 e 273 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), purché siano in possesso dei requisiti indicati per ciascuno di essi, maturati durante la prestazione del servizio militare:

1) Padrone marittimo di prima classe per la pesca, purché:

a) abbiano raggiunto almeno il grado di capo di prima classe o di maresciallo maggiore in servizio permanente;

b) abbiano compiuto 4 anni di navigazione in servizio di coperta su navi di altura dei quali almeno uno al comando di unità di dislocamento non inferiore a 200 tonnellate;

c) abbiano superato apposito esame secondo i programmi stabiliti con decreto del Ministro della marina mercantile.

2) Padrone marittimo di seconda classe per il traffico o padrone marittimo di seconda classe per la pesca, purché:

a) abbiano raggiunto almeno il grado di capo di terza classe o di maresciallo ordinario in servizio permanente;

b) abbiano compiuto 4 anni di navigazione in servizio di coperta su navi di altura dei quali almeno uno al comando di unità di dislocamento non inferiore a 100 tonnellate o dotate di impianto di propulsione endotermica di potenza non inferiore a 1000 cavalli asse.

3) Marinaio autorizzato al traffico o marinaio autorizzato alla pesca, purché:

a) abbiano raggiunto almeno il grado di secondo capo o brigadiere in servizio permanente o volontario;

b) abbiano compiuto 4 anni di navigazione in servizio di coperta su navi di altura dei quali almeno uno al comando.

4) Capo barca per il traffico nello Stato, purché abbiano compiuto trenta mesi di navigazione in servizio di coperta.

5) Meccanico navale di prima classe specializzato, purché:

a) abbiano raggiunto almeno il grado di capo di prima classe o di maresciallo maggiore in servizio permanente;

b) abbiano compiuto 4 anni di navigazione in servizio di macchina dei quali almeno uno alla direzione di macchina di unità dotate di impianto di propulsione endotermica di potenza non inferiore a 1000 cavalli asse.

L'abilitazione è valida solo per navi con propulsione endotermica.

6) Meccanico navale di prima classe, purché:

a) abbiano raggiunto almeno il grado di capo di terza classe o di maresciallo ordinario in servizio permanente;

b) abbiano compiuto 4 anni di navigazione in servizio di macchina dei quali almeno uno alla direzione di macchina di unità dotate di impianto di propulsione endotermica di potenza non inferiore a 500 cavalli asse.

L'abilitazione è valida solo per navi con propulsione endotermica.

7) Meccanico navale di seconda classe per motonavi, purché:

a) abbiano raggiunto almeno il grado di secondo capo o di brigadiere;

b) abbiano compiuto tre anni di navigazione in servizio di macchina dei quali almeno uno su unità dotate di impianti di propulsione endotermica di potenza non inferiore a 500 cavalli asse.

8) Motorista abilitato, purché abbiano compiuto almeno due anni di imbarco in servizio di macchina su unità dotate di impianto di propulsione endotermica.

ART. 2.

I provenienti dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco possono, entro cinque anni dalla cessazione del servizio e previa immatricolazione tra la gente di mare, conseguire i sottoelencati titoli professionali marittimi previsti dagli articoli 259, 271 e 273 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), purché siano in possesso dei requisiti indicati per

ciascuno di essi, maturati durante la prestazione del servizio:

1) Capo barca per il traffico nello Stato, purché siano stati addetti per almeno trenta mesi al servizio di coperta su mezzi nautici.

2) Meccanico navale di seconda classe per motonavi, purché:

a) abbiano raggiunto la qualifica di capo squadra;

b) siano stati addetti al servizio di macchina su mezzi nautici per almeno tre anni dei quali almeno uno su unità dotate di impianto di propulsione endotermica di potenza non inferiore a 500 cavalli asse.

3) Motorista abilitato, purché siano stati addetti per almeno due anni al servizio di macchina su unità dotate di impianto di propulsione endotermica.